

AGGIORNAMENTO SUI PRINCIPALI  
CAMBIAMENTI TECNICI E LEGISLATIVI IN MATERIA DI

## AMBIENTE • SICUREZZA • QUALITÀ'

APRILE - MAGGIO 2013

### NOTIZIE AMBIENTE

1. Combustibile solido da rifiuti: emanato il decreto che disciplina la fine della qualifica di rifiuto;
2. SISTRI: sospensione del contributo 2013 e rinvio dell'obbligatorietà;
3. Sistri, allineamento dati dal 30 aprile;
4. Fotovoltaico in area vincolata, parere Soprintendenza solo in conferenza di servizi.

### NOTIZIE SICUREZZA

5. Pubblicato il decreto sulle semplificazioni per i lavoratori stagionali;
6. Autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi possibile fino al 31 maggio 2013 - chiarimenti del Ministero del Lavoro;
7. Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro: pubblicato il quinto elenco nazionale dei soggetti pubblici o privati abilitati a effettuare i controlli;
8. Sicurezza nei lavori in presenza di traffico veicolare: emanati i criteri generali di sicurezza per l'apposizione della segnaletica stradale in presenza di traffico veicolare.

## AMBIENTE



### Combustibile solido da rifiuti: emanato il decreto che disciplina la fine della qualifica di rifiuto

Il 29 marzo 2013 è entrato  
in vigore il decreto

ministeriale (1) che detta le condizioni in presenza delle quali alcune tipologie di combustibile solido secondario (CSS) prodotto recuperando rifiuti (2) cessano di essere rifiuti e sono da considerare, a tutti gli effetti, un prodotto (cosiddetta "end of waste") (3).

In base a tale decreto, la prima fondamentale condizione per far perdere la qualifica di rifiuto ai combustibili solidi secondari è che gli stessi siano prodotti, **utilizzando esclusivamente rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi, in impianti di recupero autorizzati con procedura ordinaria e dotati di certificazione di qualità ambientale secondo la specifica norma UNI EN 15358 (4) o, in alternativa, registrati EMAS.**

I combustibili solidi secondari che, rispettando il decreto, hanno perso la qualifica di rifiuto, comunque non sono

liberamente impiegabili, ma possono essere utilizzati esclusivamente in:

- cementifici aventi capacità di produzione superiore a 500 ton/g di clinker, in possesso di autorizzazione integrata ambientale e certificati UNI EN ISO 14001 oppure, in alternativa, registrati EMAS;

- centrali termoelettriche con potenza termica di combustione di oltre 50 MW, in possesso di autorizzazione integrata ambientale e certificate UNI EN ISO 14001 oppure, in alternativa, registrate EMAS.

Al fine di rendere compiutamente operative tali nuove disposizioni, con ulteriore decreto, in vigore dal 17 aprile 2013, è stata integrata la disciplina dei combustibili aggiungendo il CSS nell'elenco dei combustibili consentiti (5).

#### Note

1) Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, pubblicato in G.U. 14 marzo 2013, n. 62, recante *“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni”*.

2) Si veda l'articolo 183, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contenente la seguente definizione: *“combustibile solido secondario: il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale”*.

3) La *“Cessazione della qualifica di rifiuto”* è disciplinata dall'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, del quale si

vedano in particolare i primi due commi: *“1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel*

*rispetto delle seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici; b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.*

*2. L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.”*.

4) *“Combustibili solidi secondari – Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti particolari per la loro applicazione alla produzione di combustibili solidi secondari”*.

5) Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 marzo 2013, pubblicato in G.U. 2 aprile 2013, n. 77, recante *“Modifica dell'allegato X della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di utilizzo del combustibile solido secondario (CSS)”*.

Fonte: Unindustria



## **SISTRI: sospensione del contributo 2013 e rinvio dell'obbligatorietà**

Il Ministero dell'Ambiente ha pubblicato sul proprio sito il decreto con il quale viene sospeso, anche per il 2013, il pagamento del contributo SISTRI.

Con il medesimo decreto è prorogato l'avvio dell'obbligatorietà dell'utilizzo di SISTRI, già fissato al 30 giugno 2013:

- al 1 ottobre 2013 per i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di 10 dipendenti, nonché per gli enti e le imprese che trasportano, smaltiscono e recuperano rifiuti speciali pericolosi;
- al 3 marzo 2014 per gli altri soggetti, obbligati all'utilizzo di SISTRI, che producono, recuperano, smaltiscono e trasportano rifiuti non pericolosi.

Il decreto ministeriale prevede anche una fase di riallineamento ed aggiornamento dei dati (anagrafiche aziendali, nominativi dei legali rappresentanti, delegati, ecc), fase ad oggi non operativa e per l'attuazione della quale daremo alle aziende precise indicazioni quando il Ministero avrà concluso la fase di semplificazione attualmente in corso.

**Fonte: Unindustria**



## **Sistri, allineamento dati dal 30 aprile**

È scattata la fase di verifica dell'attualità dei dati e delle informazioni trasmessi al Sistri dai soggetti già iscritti, che dovrà concludersi prima del 1° ottobre 2013, data di riavvio della operatività del nuovo sistema di controllo dei rifiuti.

Il 30 aprile rappresenta la prima "scadenza" prevista dal Dm 20 marzo 2013, provvedimento con cui il MinAmbiente ha stabilito il riavvio dell'operatività del Sistri a partire dal 1° ottobre 2013, per i grandi produttori (più di 10 dipendenti) e i gestori di rifiuti pericolosi, e dal 3 marzo 2014 per tutti gli altri soggetti obbligati.

Vista la prolungata sospensione ex lege del Sistri (DI 83/2012), il provvedimento prevede una fase preliminare alla entrata in operatività del nuovo sistema, della durata di 5 mesi, durante la quale gli operatori e la P.a dovranno collaborare per riallineare i dati e le informazioni già contenute nel Sistri. Per i grandi produttori e i gestori di rifiuti pericolosi, tale fase è scattata martedì 30 aprile e dovrà concludersi entro il 30 settembre prossimo. A partire da quest'ultima data prenderà il via l'allineamento dei dati di tutti gli altri operatori Sistri.

**Fonte: Reteambiente**



## Fotovoltaico in area vincolata, parere Soprintendenza solo in conferenza di servizi

Nell'ambito di un procedimento autorizzatorio di impianti a fonti rinnovabili in area sottoposta a vincolo paesaggistico, il parere della Soprintendenza va reso solo nell'ambito della conferenza dei servizi prevista dal procedimento di autorizzazione unica ex articolo 12, Dlgs 387/2003.

Lo ha ricordato il Consiglio di Stato (sentenza 15 marzo 2013, n. 1562) rigettando le doglianze della Soprintendenza, che pur invitata alla conferenza dei servizi per l'autorizzazione di un impianto fotovoltaico, non vi aveva preso parte, esprimendo il suo parere negativo sul progetto solo in seguito e al di fuori del meccanismo della conferenza, come disciplinato dalla legge 241/1990.

Per i Giudici, la procedura autorizzatoria semplificata per le rinnovabili esige che tutti gli Enti coinvolti, anche quelli a tutela del paesaggio, si esprimano solo in sede di conferenza dei servizi, attuandosi

quella dialettica tra le varie posizioni sintetizzata nel provvedimento autorizzatorio finale (di assenso o diniego) emanato dalla Regione (o Provincia delegata) competente al rilascio del titolo. Ogni parere espresso fuori dalla sede della conferenza è illegittimo.

Fonte: Reteambiente

## SICUREZZA

### Publicato il decreto sulle semplificazioni per i lavoratori stagionali

Dopo la pubblicazione del decreto sui criteri di qualificazione della figura del formatore e del decreto relativo alla segnaletica stradale per attività in presenza di traffico veicolare, siamo arrivati alla pubblicazione di un altro importante decreto attuativo del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Si tratta del Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013 relativo alla semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo.

Firmato da tre ministri (Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministro della Salute e Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali) e pubblicato, a mezzo avviso, sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2013, il decreto risponde a quanto richiesto al comma 13, art.3 del Decreto Legislativo 81/2008 per le attività esercitate dalle imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo.

Il decreto, elaborato con riferimento all'avviso comune stipulato in data 16 settembre 2011 dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative del settore sul piano



nazionale, si applica dunque (comma 1, art. 1) "nei confronti dei lavoratori stagionali che svolgono presso la stessa azienda un numero di giornate non superiore a cinquanta nell'anno, limitatamente a lavorazioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali".

Inoltre, come indicato al comma 2 dell'art. 1, le disposizioni si applicano anche "nei confronti dei lavoratori occasionali che svolgono prestazioni di lavoro accessorio di cui all'articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, che svolgano attività di carattere stagionale nelle imprese agricole".

**Semplificazioni relative alla sorveglianza sanitaria**, come contenute nell'articolo 2 del nuovo decreto.

Riguardo alle lavorazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 – "ad eccezione di quelle che comportano esposizione a rischi specifici, in relazione ai quali deve essere garantita la effettuazione della sorveglianza sanitaria" - gli adempimenti in materia di controllo sanitario "si considerano assolti, su scelta del datore di lavoro, senza aggravii di costi per i lavoratori, mediante visita medica preventiva, da effettuarsi dal medico competente ovvero dal dipartimento di prevenzione della ASL".

Tale visita medica preventiva "ha validità biennale e consente al lavoratore idoneo di prestare, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici, la propria attività di carattere stagionale, nel limite di 50 giornate l'anno, effettuate anche presso altre imprese agricole, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici".

Dopo aver ricordato che l'effettuazione e l'esito della visita medica "devono risultare da apposita certificazione", il decreto sottolinea che il datore di lavoro è tenuto ad acquisire copia della certificazione.

Il comma 5 dell'articolo 2 è dedicato al **ruolo degli enti bilaterali e degli organismi paritetici** del settore agricolo e

della cooperazione di livello nazionale o territoriale.

Tali enti e organismi "possono adottare iniziative, anche utilizzando lo strumento della convenzione, finalizzate a favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria per le imprese agricole ed i lavoratori aderenti al sistema di bilateralità, mediante convenzioni con le ASL per effettuare la visita medica preventiva preassuntiva ovvero mediante convenzione con medici competenti in caso di esposizione a rischi specifici".

In particolare in presenza della convenzione indicata, "il medico competente incaricato di effettuare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori di cui al presente decreto non è tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro in relazione alle lavorazioni agricole di riferimento. In tal caso, il giudizio di idoneità del medico competente opera i suoi effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati".

Infine presentiamo le **semplificazioni in materia di informazione e formazione** (Articolo 3).

Il decreto indica che "gli adempimenti relativi alla informazione e formazione, limitatamente ai lavoratori individuati dal presente decreto, si considerano assolti mediante consegna al lavoratore di appositi documenti, certificati dalla ASL ovvero dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale, che contengano indicazioni idonee a fornire conoscenze per l'identificazione, la riduzione e la gestione dei rischi nonché a trasferire conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all'identificazione e eliminazione, ovvero alla riduzione e gestione, dei rischi in ambiente di lavoro".

Si sa tuttavia che il settore agricolo presenta un'alta percentuale di lavoratori stranieri stagionali e dunque il

comma 2 dell'articolo 3 sottolinea che "ai lavoratori provenienti da altri Paesi deve essere garantita la comprensione della lingua utilizzata nei documenti relativi alla informazione e formazione".

Fonte: PuntoSicuro

## **Autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi possibile fino al 31 maggio 2013 - chiarimenti del Ministero del Lavoro**

Il Ministero del Lavoro, con sua circolare (Prot. 32/0002583/MA001.A001), ha chiarito che le imprese che occupano fino a 10 lavoratori possono autocertificare l'avvenuta valutazione dei rischi fino al 31 maggio 2013, cioè 3 mesi dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 30 novembre 2012 che stabilisce le procedure standardizzate per effettuare la valutazione dei rischi. A partire dal 1 giugno 2013, quindi, le imprese che occupano fino a 10 lavoratori dovranno avere redatto il documento di valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate oppure secondo quanto previsto dagli articoli 28 e 29 del decreto legislativo n. 81/2008. Ricordiamo, infatti, che l'adozione delle procedure standardizzate è una possibile modalità di adempiere all'obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi e non un obbligo per le aziende che occupano fino a 10 lavoratori; qualora queste aziende avessero già redatto un documento di valutazione dei rischi completo non dovranno assolvere ad alcun altro obbligo.

Fonte: Unindustria TV

## **Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro: pubblicato il quinto elenco nazionale dei soggetti pubblici o privati abilitati a effettuare i controlli**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Decreto del 24 aprile 2013 (1), ha predisposto il quinto elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, ai sensi di quanto disposto dal Testo Unico sicurezza (2).

Detto elenco, predisposto a seguito della verifica dei requisiti previsti per soggetti pubblici e privati da parte di una apposita Commissione costituita dal Ministero del lavoro, consente ai datori di lavoro di poter far effettuare le verifiche periodiche delle attrezzature nel caso in cui l'INAIL e le ASL o all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (3) non provvedano rispettivamente entro il termine dei sessanta o trenta giorni.

Il nuovo elenco sostituisce integralmente quello in precedenza allegato al Decreto Dirigenziale del 9 dicembre 2012.

### **Sintesi degli obblighi in merito alla normativa vigente**

Ricordiamo che per quanto riguarda le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, la normativa (2) prevede che compete:

- all'INAIL (ex ISPESL) effettuare la prima verifica periodica, entro il termine di sessanta giorni dalla

data di ricevimento della domanda;

- alle ASL o all' Agenzia Regionale per la Protezione dell' Ambiente (3) effettuare le verifiche periodiche successive alla prima, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta.

Nel caso in cui un Ente di cui sopra non sia in grado di effettuare la verifica entro il termine previsto, può, a seguito della stipula di un apposito accordo, incaricare:

- l'altro Ente preposto al controllo (4);
- le Direzioni Provinciali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- i soggetti pubblici o privati abilitati ed iscritti in un apposito elenco locale predisposto dall'INAIL e/o le ASL o all' Agenzia Regionale per la Protezione dell' Ambiente (3) o su base regionale.

### **Obblighi previsti dalla normativa nazionale nei confronti del datore di lavoro**

La normativa nazionale (2) prevede l'obbligo per il datore di lavoro all'atto della richiesta di verifica, di dover indicare il nominativo di un soggetto abilitato, pubblico o privato, iscritto nella banca dati locale al quale l'INAIL e l'ASL o l' Agenzia Regionale per la Protezione dell' Ambiente (3) può, a seconda dei casi, avvalersi per l'effettuazione dei pertinenti controlli laddove non sia in grado egli stesso di provvedere direttamente con la propria struttura.

Nel caso in cui sia decorso il termine previsto dalla data di presentazione della domanda senza che l'INAIL o l'ASL/Agenzia Regionale per la

Protezione dell' Ambiente (3) abbia provveduto ad effettuare la prescritta verifica, il datore di lavoro deve avvalersi dei soggetti pubblici o privati iscritti nell'elenco nazionale dei soggetti abilitati dal Ministero del Lavoro. In detta circostanza, il datore di lavoro deve comunicare all'Ente pubblico il nominativo del soggetto abilitato ed incaricato ad effettuare la verifica.

Fonte: Unindustria TV

## **Sicurezza nei lavori in presenza di traffico veicolare: emanati i criteri generali di sicurezza per l'apposizione della segnaletica stradale in presenza di traffico veicolare**

Sono stati individuati, con apposito decreto interministeriale, i criteri che le imprese che operano nel settore della revisione, integrazione ed apposizione della segnaletica stradale devono seguire ai fini di sicurezza, quando svolgono l'attività in presenza di traffico veicolare.

Il decreto contiene le indicazioni per operare in sicurezza, i contenuti minimi della formazione degli operatori e l'individuazione degli indumenti ad alta visibilità che costituiscono dispositivi di protezione individuale per gli operatori del settore.

### **Inquadramento normativo**

Il testo unico sicurezza fornisce specifiche indicazioni sulla segnaletica di sicurezza da apporre nei luoghi di lavoro sulla base

dei rischi presenti (1), ad esclusione delle attività che comportano operazioni di revisione, integrazione ed apposizione della segnaletica stradale in presenza di traffico veicolare. Per queste attività, come previsto, è stato emanato un apposito decreto interministeriale che definisce le specifiche procedure di sicurezza (2).

Il decreto (3) si applica a tutte le attività, anche di breve durata, dove i lavoratori si trovino ad operare sulla segnaletica stradale in presenza di traffico veicolare (attività di apposizione della segnaletica per la delimitazione dei cantieri, manutenzione della segnaletica stradale, modifica della segnaletica stessa, ecc) e coinvolge sia i committenti che le imprese appaltatrici di tali lavori.

### **Criteria operativi per le attività di gestione della segnaletica stradale**

Il decreto dettaglia in allegato I i criteri minimi di sicurezza che gli operatori devono seguire nelle attività di posa, di rimozione e di manutenzione della segnaletica stradale. Individua, inoltre, le procedure da seguire nelle fasi di segnalazione e di delimitazione di cantieri stradali in presenza di traffico veicolare, anche in considerazione delle particolari condizioni ambientali (gallerie, curve, strade a più carreggiate, ecc) ed atmosferiche (condizioni di scarsa visibilità) in cui i lavoratori possono trovarsi ad operare.

### **Indumenti ad alta visibilità**

Entro il 19 aprile 2014 (4), i datori di lavoro dovranno fornire ai lavoratori che operano sulla segnaletica stradale, oltre agli altri dispositivi di protezione individuale, definiti sulla base della valutazione dei rischi, indumenti ad alta visibilità, certificati ai sensi della norma UNI EN 471:

- di classe 3 se operano su strade di categoria A, B, C e D (5);
- di classe 2 se operano su strade

di categoria E e F urbane ed extra urbane (5).

Non sono ammessi indumenti ad alta visibilità di classe 1.

### **Informazione e formazione dei lavoratori**

I datori di lavoro delle imprese che operano sulla segnaletica stradale, siano essi i gestori delle infrastrutture stradali o imprese esecutrici ed affidatarie nei cantieri stradali, devono formare ed informare i lavoratori sulle specifiche procedure previste dal decreto (6). La formazione relativa a queste attività non è sostitutiva della formazione obbligatoria prevista per tutti i lavoratori ai sensi dell'art. 37 del testo unico sicurezza e dell'accordo Stato regioni 21 dicembre 2011, bensì è integrativa ed aggiuntiva alla formazione generale e riguarda i lavoratori ed i preposti adibiti all'installazione ed alla rimozione della segnaletica in presenza di traffico veicolare.

I contenuti minimi della formazione sono definiti in allegato II, che dettaglia il percorso formativo:

- in 3 moduli (giuridico, tecnico e pratico) per un totale di 8 ore, per i lavoratori;
- in 3 moduli (giuridico, tecnico e pratico) per un totale di 12 ore, per i preposti.

Ogni 4 anni è previsto un aggiornamento da svolgersi con un corso teorico-pratico della durata minima di 3 ore. La formazione deve essere erogata da specifici soggetti abilitati dalla norma o accreditati a livello regionale (7) e la docenza deve essere effettuata da RSPP o da altro personale con esperienza triennale nel settore stradale.

I lavoratori che alla data del 19 aprile 2013 operano già nel settore della gestione della segnaletica stradale da almeno 12 mesi sono esonerati dal corso di formazione, ma tenuti all'aggiornamento della durata minima di 3 ore entro il 19 aprile 2015 (8).



*Note*

(1) *D.Lgs. 81/2008, Titolo V, capo I, "Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro"*

(2) *art. 161, comma 2-bis*

(3) *decreto interministeriale 4 marzo 2013, pubblicato con avviso sulla Gazzetta ufficiale n. 67 del 20 marzo 2013 "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare", in vigore dal 19 aprile 2013*

(4) *L'art. 4, comma 2, del dm 4 marzo 2013, prevede che gli indumenti ad alta visibilità siano adeguati entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso*

(5) *L'articolo 2, comma 2, del d. lgs. n. 285/1992 classifica le strade secondo le seguenti categorie:*  
Categoria A: autostrade  
Categoria B: strade extraurbane principali  
Categoria C: strade extraurbane secondarie  
Categoria D: strade urbane di scorrimento  
Categoria E: strade urbane di quartiere  
Categoria F: strade locali

(6) *Articolo 3 del dm 4 marzo 2013*

(7) *I soggetti formatori, anche per l'aggiornamento, sono:*  
- *le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche mediante proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione;*  
- *il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;*  
- *l'INAIL;*  
- *le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel settore dei lavori edili e di ingegneria civile;*  
- *gli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia e dei trasporti;*  
- *le scuole edili;*  
- *il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;*  
- *il Ministero dell'Interno (dipartimento di pubblica sicurezza, servizio di Polizia stradale, Vigili del fuoco);*  
- *gli enti proprietari e le società concessionarie di strade ed autostrade;*  
- *i soggetti formatori con esperienza documentata almeno triennale alla data di entrata in vigore del decreto, in materia di salute e sicurezza, accreditati ai sensi dell'intesa 20 marzo 2008.*

(8) *24 mesi dall'entrata in vigore del dm 4 marzo 2013.*

**Fonte: Unindustria TV**